

## **Banca - Tribunale di Catania: condannata società correntista al risarcimento in favore della Banca per lite temeraria**

15 Novembre 2018  
Studio Mascellaro Fanelli

**Il 30 ottobre 2018, il Tribunale di Catania, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha emesso una sentenza con cui ha rigettato *in toto* l'opposizione e condannato la società correntista alle spese di causa ed al risarcimento in favore della Banca per lite temeraria.**

Tale Sentenza segna una decisa battuta di arresto della pratica dei correntisti di sostenere le proprie doglianze mediante atti di citazione impersonali, spesso non assistiti da perizie di parte e che presumono di poter affidare al Ctu l'onere di provare la pretesa postulata.

Il Tribunale dà atto della indicazione nella contrattualistica dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche, ivi incluso della Commissione di massimo scoperto ritenuta "espressamente fissata" e dunque riconosciuta.

Importante anche la posizione assunta in merito alla presunta **usurarietà**: viene infatti dichiarata "generica" la deduzione in ordine al presunto superamento dei tassi fissati dalla L.108/96, giacché il correntista non ha indicato in quali trimestri e in che misura la banca avrebbe applicato interessi superiori al limite fissato dalla citata normativa.

Un'altra importante pietra miliare viene posta in merito alla "**unicità dei rapporti**" che il Magistrato catanese esclude in quanto non riscontrata la "*coincidenza della data di accensione del secondo rapporto con la data chiusura del primo*" ed inoltre perché "*non è provato che il saldo del rapporto più risalente sia stato girocontato sul conto di più recente apertura*" ed infine "*per la mancanza del requisito di identità degli intestatari del primo e del secondo conto*".

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

**(Tribunale di Catania, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 4287/2018)**

**TAG:** *usura, lite temeraria, banca, Diritto bancario*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono*

*parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***